MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0015370
081/032101.01.4109.044B

Roma, 30 novembre 2009

OGGETTO: Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art. l del DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l''argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegato quesito pervenuto dal Comando di Biella afferente la corretta definizione di un locale all'aperto utilizzato per trattenimento danzante (discoteca).

Nel concordare sull'orientamento espresso dal Comando, giova precisare che il locale in questione non può intendersi luogo all'aperto, come definito all'art.1 ed al Titolo I della Regola Tecnica allegata al DM 19-08-1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso.

Inoltre, la definizione di "locale" presuppone la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.

Parere del Comando

Il rappresentante legale di un locale di pubblico spettacolo sito nel territorio provinciale ha recentemente presentato un'istanza per l'ottenimento del parere di cui all'art.2 del DPR 37/98 per una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone.

Il professionista incaricato ha sostenuto nella relazione tecnica che la tipologia di pubblico spettacolo che si intende aprire rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM 19/08/1996, in virtù del fatto che l'intrattenimento fornito si svolge appunto in un luogo all'aperto.

Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/08/96, la tipologia di attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo...", escludendo i luoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i ed l) dell'art.1.

Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale locale rientrante all'art.1, lettera l) del DM 19/08/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).

Questo Comando ritiene che la discoteca all'aperto sia comunque da considerare quale locale di pubblico spettacolo ricadente nella definizione di cui all'art.1 lettera f) e che siano pertanto in particolare necessari i naspi quale misura di protezione attiva adeguata al livello di rischio incendi.

Si richiede pertanto il parere di codesta Direzione Centrale riguardo la corretta interpretazione della normativa in questione